SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1994.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 120.550 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare massimo viene determinato in lire 400 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1995, è pari al 4,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione ne di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1995 e l'ultima il 1° ottobre 2001.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2001 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere avanzate con una delle seguenti modalità:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 settembre 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente at. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnzione dei cui all'articolo precedente, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 400 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di

Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verrano presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti, in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 3 ottobre 1994, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 4,50% semestrale, al netto, per due giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato; per l'importo relativo al controvalore dell'emissione e per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-2001» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1994».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-2001» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-2001» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1994».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6383

DECRETO 26 settembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1994, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui ai medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto e 9 settembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 120.550 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 200 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 ottobre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1994; nella stessa busta dovrà essere inserito in modulo di partecipazione all'asta della ottava tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° agosto 1994/1999.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 ottobre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6384

DECRETO 26 settembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1994, ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di

conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto e 9 settembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 120.550 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 200 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 ottobre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1994; nella stessa busta dovrà essere inserito il modulo di partecipazione all'asta della settima tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° agosto 1994/1997.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con

apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 ottobre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6385

DECRETO 26 settembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1994, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza del predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto e 9 settembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 120.550 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 ottobre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 3 ottobre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui

al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 5 ottobre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6386

DECRETO 26 settembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza del predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 25 luglio e 25 agosto 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 120.550 miliardi;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 ottobre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 3 ottobre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centocinquantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 5 ottobre 1994.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario dal 1994, valutati in L. 45.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6387

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione all'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, in Genova, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla seconda e terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686 e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata l'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 27 maggio 1994;

Decretano:

Art. 1.

1. L'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, è autorizzato al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione di seguito elencati ed appartenenti alle categorie elencate:

Categoria 2:

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - aiuto galleggiamento, 50 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto, 100 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetti, 150 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto, 275 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - requisiti addizionali. Accessori.

Categoria 3:

autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto;

autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - per subacquei;

boccagli completi;

maschere intere;

maschere intere per usi speciali;

autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso;

autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso, per impieghi particolari.

2. L'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, è altresì autorizzato ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A6388

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione alla società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione S.r.l., in Milano, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione S.r.l., con sede in Milano, via Bronzino, 3, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione ricadenti nel campo di applicazione della direttiva n. 89/686;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, il 27 maggio 1994;

Decrètano:

Art. 1.

1. La società A.N.C.C.P. - Agenzia certificazione componenti in pressione S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, del sistema di garanzia della qualità del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 e 11, lettera *A)*, della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati, relativamente alle categorie a fianco di ciascuno indicate:

Categoria 2:

occhiali per uso professionale ed industriale (protezione contro le radiazioni);

filtri per saldatura e tecniche connesse;

filtri ultravioletti;

filtri infrarossi;

filtri per saldatura con fattore di trasmissione nel visibile commutabile e filtri con doppio fattore di trasmissione nel visibile;

indumenti di segnalazione ad alta visibilità;

indumenti di protezione per uso dove c'e rischio di impigliamento in parti di movimento;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;

indumenti di protezione per utilizzazione di motoseghe (protezione del piede); ghette; protezione della gamba.

Categoria 3:

filtri ed occhiali di protezione contro radiazioni laser;

occhiali di protezione per regolazione laser;

indumenti protettivi contro l'irradiazione esterna;

indumenti di protezione contro spruzzi di metallo liquido;

indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e aerosol;

indumenti di protezione chimica del corpo,

dispositivi di discesa;

dispositivi di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio rigida;

dispositivi di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile;

cordini;

assorbitori di energia;

sistemi di posizionamento di lavoro;

sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile,

imbracature per il corpo;

connettori;

sistemi di arresto caduta;

sistemi di trattenuta;

dispositivi di ancoraggio;

imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati.

2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, dovrà essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993 l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A6389

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione alla società Veneta Engineering S.r.l., in Isola della Scala, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale la società Veneta Engineering S.r.l., con sede in Isola della Scala (Verona), traversa destra 2/a di via Caduti sul Lavoro, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che la società Veneta Engineering S.r.l. ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta la società Veneta Engineering S.r.l. risulta avere il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, il 27 maggio 1994;

Decretano:

Art. 1.

La società Veneta Engineering S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

La società Veneta Engineering S.r.l. esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

La società Veneta Engineering S.r.l. esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

La società Veneta Engineering S.r.l. attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A6390

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione al Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, in Milano, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1994 con il quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca, 336, è stato autorizzato a certificare, in base alla direttiva n. 89/686/CEE, talune categorie di dispositivi di protezione individuale ed a rilasciare attestazioni di conformità dei sistemi di qualità delle relative aziende produttrici;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni per ulteriori categorie di dispositivi individuali di protezione e per i sistemi di qualità delle aziende produttrici;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza e conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi il 27 maggio 1994 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale;

Decretano:

Art. 1.

1. L'autorizzazione già concessa al Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera con decreto interministeriale 11 aprile 1994 è estesa ai seguenti prodotti:

Categoria 3:

boccaglio completo;
maschere intere;
maschere intere per usi speciali;
autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto;
respiratori a presa d'aria esterna;
respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea;
semimaschere e quarti di maschera;
valvole per bombole di gas - raccordi filettati;
elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci;
elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera;
facciali filtranti antipolvere;
autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto, per subacquei;
elettrorespiratori a presa d'aria esterna con cappuccio.
respiratori alimentati ad aria compressa dalla linea, con cappuccio;
respiratori alimentati ad aria compressa dalla linea per uso in operazioni di sabbiatura.

2. Il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera è altresì autorizzato ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475.

Art. 2.

1. La presente estensione ha la stessa validità del decreto ministeriale 11 aprile 1994 citato in premessa.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A6391

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 settembre 1994.

Proroga del termine indicato dall'art. 7 del decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente la promozione degli investimenti esteri in Italia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, con il quale sono stati stanziati lire 30 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e per interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia;

Ritenuto che la apposita commissione consultiva costituita sulla base dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 marzo 1994 necessita, vista la notevole mole del materiale informativo da esaminare, dei necessari tempi per fornire le proprie indicazioni al Ministro;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di sessanta giorni — indicato dall'art. 7 del decreto ministeriale 16 marzo 1994, entro i quali la commissione fornirà le proprie valutazioni al Ministro — è modificato in novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Restano invariate tutte le altre disposizioni del decreto ministeriale 16 marzo 1994.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1994
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n 55

94A6392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 2 agosto 1994.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994 di fancobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1994, al Museo archeologico di Agrigento, al Museo nazionale romano ed agli Archivi di Stato di Catania e di Campobasso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati al Museo archeologico di Agrigento, nel valore di L. 600; al Museo nazionale romano, nel valore di L. 750; all'Archivio di Stato di Catania, nel valore di L. 600 e all'Archivio di Stato di Campobasso, nel valore di L. 850.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcogafia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

I francobolli dedicati a musei riproducono, per il valore di L. 600, un cratere attico a calice, a figure rosse, del periodo classico (V sec. a.C.) che raffigura la morte di Patroclo, con le leggende «AGRIGENTO», «MUSEO ARCHEOLOGICO» e «CRATERE ATTICO» e, per il valore di L. 750, la scultura marmorea denominata «Gruppo colossale del Galata e della moglie» conservata presso il Palazzo Altemps, con le leggende «ROMA MUSEO NAZIONALE ROMANO» e «GALATA SUICIDA». Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «600» e «750».

I francobolli dedicati agli Archivi riproducono, per il valore di L. 600, l'«incipit» di un registro, contenente gli atti notarili rogati nell'anno indizionale 1623-1624, con la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO CATANIA» e, per il valore di L. 850, il sigillo civico cartaceo che rappresenta lo stemma cittadino, con la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO - CAMPOBASSO» Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «600» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A6393

DECRETO 2 agosto 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo delle manifestazioni centenarie Lauretane, nel valore di L. 500.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1994, fra l'altro di francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo delle manifestazioni centenarie Lauretane, nel valore di L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 x 40; formato stampa: mm 20 x 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la Basilica di Loreto e la Madonna con Bambino sorretta in volo da due angeli. Completano il francobollo la leggenda «CELEBRAZIONI CENTENARIE LAURETANE», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A6394

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere ed in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 luglio 1993;

Viste le delibere di adeguamento degli organi accademici di questa Università:

consiglio di facoltà del 22 febbraio 1994;

consiglio di amministrazione del 26 aprile 1994;

senato accademico del 12 maggio 1994;

Decreta:

Gli articoli 38 e 41 dello statuto di questa Università vengono così modificati:

Art. 38. — La facoltà di magistero conferisce la laurea in:

materie letterarie;

scienze dell'educazione;

lingue e letterature straniere,

ed il diploma di:

abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 41. — Laurea in lingue e letterature straniere.

I titoli di ammissione al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono quelli previsti dalle norme vigenti. La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte ed orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico/letterario, linguistico/glottodidattico, storico/culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua: la prova scritta è propedeutica alla prova orale.

Al fine di facilitare le scelte didattiche dello studente il corso di laurea ha ripartito le discipline attivate o da attivare in aree didattiche omogenee:

a) Lingue e letterature straniere:

1) lingua e letteratura inglese:

letteratura inglese moderna e contemporanea;

storia della cultura inglese;

letteratura dei Paesi anglofoni;

letteratura nord-americana;

linguistica inglese;

storia della lingua inglese;

letteratura anglo-canadese.

2) Lingua e letteratura francese:

letteratura francese moderna e contemporanea:

storia della civiltà francese;

letteratura dei Paesi francofoni;

linguistica francese;

storia della lingua francese;

letteratura franco-canadese.

3) Lingua e letteratura spagnola:

letteratura spagnola moderna e contemporanea;

storia della cultura spagnola;

letteratura ispano-americana;

linguistica spagnola;

storia della lingua spagnola.

4) Lingua e letteratura tedesca:

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

storia della cultura tedesca;

letteratura austriaca;

linguistica tedesca;

storia della lingua tedesca.

5) Lingua e letteratura russa:

letteratura russa moderna e contemporanea;

storia della cultura russa;

letterature comparate slave;

storia della lingua russa;

linguistica slava.

b) Italianistica:

lingua e letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della lingua italiana;

filologia e critica dantesca:

storia della grammatica e della lingua italiana.

c) Scienze del linguaggio:
glottologia;
filosofia del linguaggio;
linguistica generale;
sociolinguistica;
psicolinguistica;
linguistica inglese;
linguistica tedesca;
linguistica russa;
linguistica spagnola;
linguistica francese.

d) Scienze glottodidatiche:
glottodidattica;
didattica;
didattica delle lingue straniere moderne;
linguistica applicata.

e) Scienze dell'educazione:
educazione comparata;
pedagogia;
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'educazione;
storia della pedagogia.

f) Scienze geografiche:
geografia;
geografia politica ed economica;
geografia culturale;
geografia delle lingue.

g) Scienze filosofiche:
estetica;
filosofia;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della storia;
filosofia della scienza;
filosofia della religione;
logica;
storia della filosofia;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia delle dottrine estetiche.

h) Lingue e culture classiche:
letteratura greca;
letteratura latina;
grammatica greca e latina;
grammatica latina;
lingua e letteratura greca;
lingua e letteratura latina;
letteratura latina medioevale;
letteratura umanistica;
storia della lingua latina.

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
archeologia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia della critica d'arte;
storia e critica del cinema;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
metodologia;

k) Scienze filologiche:
filologia classica;
filologia greca;
filologia italiana;
filologia bizantina;
filologia latina medioevale e umanistica;
filologia romanza;
filologia germanica;
filologia slava.

l) Scienze storiche:
storia romana;
storia sociale;
storia economica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia dell'agricoltura e del movimento contadino;
storia della Chiesa;
storia del cristianesimo;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
storia del Risorgimento;
storia del movimento operaio e sindacale;
storia del Mezzogiorno;
storia dei movimenti e partiti politici.

m) Scienze storico-culturali:

antropologia culturale;

storia delle tradizioni popolari;

storia della cultura inglese;

storia della civiltà francese;

storia della cultura spagnola;

storia della cultura tedesca;

storia della cultura russa.

n) Scienze della letteratura:

letterature moderne comparate;

storia della critica;

sociologia della letteratura;

teoria della letteratura;

teoria e storia dei generi letterari.

o) Scienze della comunicazione:

semiotica;

sociolinguistica;

sociologia della comunicazione;

informatica generale;

sociologia della conoscenza;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Il biennio comune comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale;

due della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una di italianistica (da scegliersi tra «Letteratura italiana» e «Lingua e letteratura italiana» cui è propedeutica una prova scritta);

una dell'area di scienze storiche;

una dell'area di scienze del linguaggio;

una a scelta libera tra tutte le discipline attivate;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree: lingua e letteratura quadriennale, lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico/letterario;

linguistico/glottodidattico;

storico/culturale.

L'indirizzo filologico/letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico/glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico/culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta propedeutica all'orale);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi fra le seguenti aree:
scienze filosofiche
scienze geografiche
scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Fisciano, 24 maggio 1994

Il rettore: EGIZIANO

94A6334

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Perugia il corso di diploma universitario triennale in «Igiene e sanità animale»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 maggio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in «Igiene e sanità animale»;

Visto il decreto di rettifica del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 13 novembre 1993);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 marzo 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 172 viene modificato come appresso e vengono inseriti i nuovi articoli dal 181 al 187, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

TITOLO XII

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 172. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e il diploma in igiene e sanità animale. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN IGIENE E SANITÀ ANIMALE

Art. 181 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «igiene e sanità animale». Il diplomato potrà trovare impiego nell'ambito del servizio sanitario nazionale come supporto tecnico alle funzioni istituzionali di detto servizio nelle aree più specificatamente veterinarie. Esso avrà competenze tecniche e laboratoristiche di supporto all'opera del medico veterinario nell'area dell'igiene degli alimenti di origine animale, nell'area della sanità pubblica veterinaria e nell'area di controllo dell'igiene degli allevamenti. Potrà anche trovare impiego presso industrie e laboratori privati come addetto ai laboratori di analisi biomediche veterinarie o di biotecnologie veterinarie. Potrà ancora svolgere mansioni tecniche presso stabilimenti di allevameno di animali di laboratorio e presso i laboratori autorizzati alla sperimentazione animale.

Il corso di studi ha durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Il diploma universitario in «igiene e sanità animale» deve essere articolato in orientamenti la cui organizzazione didattica sarà fissata dal regolamento di Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 182 *(Corso di laurea e di diploma universitario affine)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 172 è dichiarato strettamente affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII *(Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di

laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nel trasferimento degli studenti anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano di studi da completare per conseguire il titolo. Per coloro che hanno conseguito un titolo di diploma universitario con corso di durata triennale e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 183 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario in «igiene e sanità animale» è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende non meno di 1800 ore, di cui almeno 200 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 186 e 187.

In attesa dell'emanazione del regolamento di Ateneo il senato accademico, su proposta della facoltà, indicherà le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 184 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 181;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte di ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 185 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare l'attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole Università.

Art. 186 *(Articolazione del diploma universitario in igiene e sanità animale).*

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (450 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041; F010.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (70 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Raggruppamento disciplinare: E051.

Area 4 - Biochimica veterinaria sistematica e comparata (70 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi del metabolismo glucidico, lipidico e proteico di animali di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: E051; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (150 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico e fisiologico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere la citologia e l'istologia comparata con le relative tecniche di indagine.

Raggruppamenti disciplinari: F301; F302.

Area 6 - Patologia generale (60 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base sulle cause di malattia, sui relativi meccanismi d'azione e sulla dinamica della risposta difensiva da parte dell'organismo. Deve inoltre apprendere le nozioni fondamentali sulla genesi dei processi regressivi della cellula nonché quelle relative alle principali alterazioni del ricambio. La preparazione deve infine comprendere elementi di ematologia.

Raggruppamento disciplinare: F311.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (650 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Microbiologia ed immunologia (80 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti della classificazione delle strutture e dei meccanismi eziopatogenetici dei microrganismi di interesse veterinario. Deve inoltre acquisire i concetti fondamentali delle risposte immunitarie degli organismi animali.

Raggruppamento disciplinare: F321.

Area 8 - Parassitologia (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia dei parassiti degli animali e la loro importanza igienico-sanitaria.

Raggruppamento disciplinare: F322.

Area 9 - Tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche, sierologiche ed immunologiche (140 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali e le metodiche usate nelle analisi microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche ed immunologiche nonché le tecniche relative alla microbiologia degli alimenti.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322; F312.

Area 10 - Tecniche istologiche (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi sui quali si basano le tecniche di fissazione, d'inclusione e di colorazione nonché le tecniche istochimiche e immunoistochimiche per lo studio della cellula e dei tessuti. Deve altresì conoscere le modalità di prelievo, di fissazione e di allestimento dei preparati destinati all'esame ultrastrutturale.

Raggruppamento disciplinare: F301.

Area 11 - Metodologie chimiche e biochimiche veterinarie (70 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti delle tecniche centrifugative, cromatografiche, elettroforetiche, spettroscopiche, isotopiche ed enzimatiche. Egli dovrà conoscere i principi generali di utilizzazione di tali metodologie per

lo studio della biochimica di cellule procariotiche ed eucariotiche e di organi e tessuti di vertebrati e invertebrati di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: E051; F350.

Area 12 - Elementi di legislazione sanitaria (40 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di diritto, di legislazione sanitaria, della struttura del Servizio sanitario nazionale nonché le normative nazionali riguardanti gli alimenti ed il benessere animale.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F332.

Area 13 - Epidemiologia veterinaria (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di epidemiologia generale. Deve inoltre conoscere le tecniche di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio, campionamento e prelievo.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

Area 14 - Tecnologie e igiene degli allevamenti zootecnici (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle tecnologie e sull'igiene degli allevamenti zootecnici.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 15 - Zoonosi (50 ore).

Lo studente deve acquisire gli elementi di base sulle principali malattie degli animali con particolare riguardo a quelle trasmissibili all'uomo.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

Area 16 - Tecnica delle autopsie (20 ore).

Lo studente dovrà essere in grado di preparare i cadaveri degli animali per la necroscopia ed eseguire le sezioni del cadavere al fine di assistere manualmente il medico veterinario nella diagnostica cadaverica.

Raggruppamento disciplinare: F311.

Area 17 - Lingua inglese ad orientamento medico-scientifico (50 ore).

Si ritiene indispensabile fornire al tecnico una adeguata conoscenza dell'inglese scientifico (biologico, medico e veterinario) al fine di facilitare l'accesso alle informazioni tecnico-scientifiche specifiche nella prospettiva dell'aggiornamento professionale.

Raggruppamenti disciplinari: L181; L182; L183.

Art. 187.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità che seguono. La formazione professionale specifica comprende 200 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993).

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento: «Biotecnologie veterinarie»

Area 18 - Patologia sperimentale (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sui modelli animali in patologia comparata, oncologia e diagnostica oncologica, metodologie molecolari in patologia, istopatologia e citopatologia.

Raggruppamento disciplinare: F311.

Area 19 - Riproduzione animale (70 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sulle tecnologie avanzate in riproduzione animale, sulla conservazione e sul condizionamento dei gameti, sulle tecniche della fecondazione in vitro, sessaggio e la manipolazione degli stessi.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F342.

Area 20 - Farmacologia veterinaria (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di farmacologia veterinaria e deve avere conoscenze delle biotecnologie di produzione di farmaci ad uso veterinario.

Raggruppamento disciplinare: F331.

Area 21 - Genetica animale (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di citogenetica zootecnica, genetica biochimica e immunogenetica zootecnica e le tecnologie utilizzabili per la produzione di animali transgenici.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 22 - Infettivistico-parassitologica veterinaria (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sulle biotecnologie applicate allo studio, alla diagnosi e al controllo di agenti di malattie infettive e parassitarie.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

Area 23 - Biologia cellulare e biofisica (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sulle tecniche di coltura cellulare, su test in vitro di sostanze farmacologiche e biomateriali, sul controllo di biomateriali sintetici e di origine animale, organi artificiali e biosensori.

Raggruppamenti disciplinari: F301; F302.

Area 24 - Radioprotezione dei prodotti animali (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività, dei metodi e delle unità di misura radiologiche nelle matrici ambientali, vegetali ed animali, e degli effetti delle radiazioni ionizzanti sui prodotti animali.

Raggruppamenti disciplinari: F341; F332.

Area 25 - Animali di laboratorio (70 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sui principi di sanità animale, bioetica ed etologica, nonché sui principi di

stabulazione degli animali di laboratorio, sulle norme di conduzione di uno stabulario e sui metodi sostitutivi all'uso di animali di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F321; F331; F332.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento: «Igiene degli allevamenti»

Area 18 - Igiene degli allevamenti (230 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni sull'igiene degli allevamenti e della riproduzione con particolare riguardo al benessere animale, sulla problematica dell'impatto ambientale degli allevamenti animali con particolare riguardo allo smaltimento dei reflui zootecnici e sulle pratiche di disinfezione e disinfestazione.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322; F342; G060.

Area 19 - Normative sanitarie degli allevamenti (100 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni generali ed applicative sugli interventi di profilassi e di controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali da reddito.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

Area 20 - Produzioni animali (100 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale ed integrata dei problemi di tecnologia, etologia, fisioclimatologia, alimentazione ed igiene.

Raggruppamenti disciplinari: F302; 6060.

Area 21 - Organizzazione e gestione dello spostamento degli animali (70 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sul comportamento sociale degli animali in relazione agli spostamenti e al trasporto degli stessi al fine di prevenire l'insorgenza di etopatie e della diffusione di malattie infettive e parassitarie.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F321; F322; G060.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento: «Igiene e controllo degli alimenti di origine animale»

Area 18 - Produzione e conservazione degli alimenti (90 ore)

Lo studente dovrà conoscere le linee fondamentali dei processi di produzione delle conserve e delle semiconserve e le condizioni che possono influenzare la qualità e la conservabilità degli alimenti di origine animale e vegetale. Apprenderà inoltre metodi e procedimenti di applicazione del freddo per stoccaggio e commercializzazione degli alimenti. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 19 - Igiene aziendale e verifica dei sistemi di produzione (90 ore)

Lo studente apprenderà nozioni di base sull'igiene della macellazione, del sezionamento delle carni e del relativo stoccaggio. Studierà la produzione igienica dei prodotti a base di carne, l'igiene del personale, l'igiene delle mense e di ambienti di preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché le modalità di prevenzione delle malattie alimentari acute. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 20 - Tossicologia alimentare (50 ore)

Lo studente dovrà conoscere gli elementi di base della tossicologia alimentare e acquisire gli elementi che consentono di chiarire quali sono i motivi della formazione e della presenza dei residui negli alimenti di origine animale. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F331.

Area 21 - Tecniche diagnostiche e di prelievo di campioni (ore 60)

Lo studente dovrà conoscere le modalità e le tecniche di prelievo di campioni nei macelli e nei laboratori di trasformazione degli alimenti, nonché durante il commercio, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita di tutti gli alimenti. Inoltre dovrà conoscere gli elementi di base dei principali esami di laboratorio. Elementi di legislazione.

Area 22 - Radioprotezione e trattamenti radianti degli alimenti (60 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività e dei metodi e delle unità di misura radiologiche. Dovrà conoscere gli elementi fondamentali della contaminazione degli alimenti da parte delle sostanze radioattive, dei mezzi di decontaminazione degli stessi alimenti, nonché le tecniche generali relative all'irradiazione degli alimenti per la loro conservazione. Infine non saranno trascurati i problemi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Elementi di legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: F332; F341.

Area 23 - Manualità di tecnica ispettiva e valutazione degli animali da macello (60 ore)

Lo studente dovrà apprendere nozioni generali di ispezione, di igiene e la valutazione degli animali macellati, dovrà saper riconoscere la specie animale, nonché le parti degli animali che presentino alterazioni. Analoga preparazione in linee generali dovrà possedere nel settore delle carni avicunicole e della selvaggina. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 24 - Igiene del latte, delle uova, dei prodotti ittici, del miele e dei loro derivati (90 ore)

Lo studente apprenderà nozioni elementari di igiene della produzione e della commercializzazione del latte e dei derivati, delle uova e dei relativi prodotti, nonché della

produzione e della commercializzazione del miele. Inoltre acquisirà sufficienti conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, dei crostacei e dei pesci sia marini, sia di allevamento; nonché cenni sulla produzione, sulla conservazione, sulla lavorazione e sulla trasformazione dei prodotti della pesca. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento «Sanità pubblica veterinaria»

Area 18 - Igiene urbana veterinaria (100 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle problematiche inerenti la convivenza uomo-animali nelle aree urbane, con particolare riferimento ai rischi sanitari (zoonosi) per l'uomo derivati dagli animali domestici e sinantropici.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

Area 19 - Igiene degli allevamenti intensivi (100 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni sull'igiene degli allevamenti con particolare riguardo al benessere animale, sulla problematica dell'impatto ambientale degli allevamenti animali con particolare riguardo allo smaltimento dei reflui zootecnici e sulle pratiche di disinfezione e disinfestazione.

Raggruppamenti disciplinari : F302; F321; F322; F331; F332; G060;

Area 20 - Qualità igienico-sanitaria delle produzioni animali (100 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle contaminazioni biologiche e chimiche dei prodotti di origine animale e nozioni sulla radioprotezione degli alimenti.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322; F331; F332.

Area 21 - Normative sanitarie degli allevamenti (100 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni generali ed applicative sugli interventi di profilassi e di controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali da reddito.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

Area 22 - Emergenze veterinarie (100 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni sulle problematiche veterinarie relative a situazioni di emergenza di origine biologica, chimica e naturale; deve inoltre apprendere metodi di intervento in caso di emergenze epidemiche.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F322.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento «Tecnologie dell'animale da laboratorio»

Area 18 - Anatomia degli animali da laboratorio (60 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla struttura funzionale dei principali apparati delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: F301.

Area 19 - Fisiologia degli animali da laboratorio (60 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla fisiologia cellulare e sulla fisiologia della vita vegetativa e di relazione, con particolare riguardo alla fisiologia del dolore, delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: F302.

Area 20 - Tecniche di alimentazione, di allevamento e di stabulazione degli animali da laboratorio (100 ore)

Lo studente deve conoscere le esigenze nutritive degli animali da laboratorio, i principi generali di valutazione degli alimenti e deve saper formulare le diete per gli stessi. Deve inoltre conoscere le attrezzature necessarie per la stabulazione, le condizioni climatiche ambientali e le norme di sicurezza degli stabulari nonché le tecniche per l'identificazione degli animali.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 21 - Genetica e biotecnologie riproduttive applicate agli animali da laboratorio (60 ore)

Lo studente deve conoscere i principi generali di genetica e le tecnologie di selezione degli animali da laboratorio. Deve conoscere le biotecnologie applicate alla riproduzione degli animali da laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: F302; G060.

Area 22 - Tecniche di manipolazione e sperimentazione animale (100 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni generali sulle tecniche di sperimentazione fisiologica, tossicologica e farmacologica applicabili nella sperimentazione animale anche in riferimento al benessere ed alla protezione animale. Deve conoscere le tecniche di contenimento, di somministrazione di farmaci e xenobiotici e di prelievo di campioni biologici dagli animali da laboratorio. Deve saper programmare e condurre piani sperimentali di utilizzazione degli animali da laboratorio. Deve ancora conoscere i metodi alternativi all'uso degli animali da laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F331.

Area 23 - Principi di anestesia, tecniche chirurgiche ed eutanasia (60 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni teorico-pratiche sui principali metodi di anestesia applicabili nella sperimentazione animale con particolare riguardo alla preparazione dell'animale. L'assistenza e la cura dell'animale trattato chirurgicamente. Deve conoscere ancora tecniche di eutanasia utilizzabili nell'animale da laboratorio.

Raggruppamento disciplinare: F341.

Area 24 - Igiene, profilassi veterinaria e gestione degli allevamenti (60 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni generali sulle principali malattie diffusive, metaboliche e neoplastiche degli animali da laboratorio.

Deve conoscere i metodi di profilassi degli animali da laboratorio. Deve inoltre acquisire nozioni teorico-pratiche sulla gestione degli stabulari e sulla responsabilità etica della sperimentazione animale.

Raggruppamenti disciplinari : F321; G060; F332.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento «Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie»

Area 18 - Ematologia (80 ore)

Lo studente deve acquisire tecniche laboratoristiche di indagine sul sangue in toto e su siero e plasma delle diverse specie animali.

Raggruppamento disciplinare: F332.

Area 19 - Biochimica clinica veterinaria (90 ore)

Lo studente deve acquisire tecniche laboratoristiche sui comportamenti fisiopatologici dei metabolismi glicidico, protidico, lipidico, minerale, nonché dei vari profili metabolici d'organo nelle specie animali di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: F332; F350.

Area 20 - Tecniche farmaco-tossicologiche (90 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni riguardanti le tecniche laboratoristiche farmacologiche e tossicologiche su animali, tessuti e prodotti di origine animale ed alimenti per uso zootecnico.

Raggruppamento disciplinare: F331.

Area 21 - Radioprotezione dei prodotti animali (60 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività, delle unità e metodi di misura dell'attività radioattiva nelle matrici ambientali, vegetali ed animali e degli effetti delle radiazioni ionizzanti sui prodotti di origine animale.

Raggruppamenti disciplinari: F332; F341.

Area 22 - Anatomia degli animali da laboratorio (60 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla struttura funzionale dei principali apparati delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: F301.

Area 23 - Fisiologia degli animali da laboratorio (60 ore)

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla fisiologia cellulare e sulla fisiologia della vita vegetativa e di relazione, con particolare riguardo alla fisiologia del dolore delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: F302.

Area 24 - Animali da laboratorio (60 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni sui principi di sanità animale, bioetica ed etologia, nonché sui principi di stabulazione degli animali da laboratorio, sulle norme di conduzione di uno stabulario e sui metodi sostitutivi all'uso di animali da laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F321; F331; F332.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 agosto 1994

Il rettore: DOZZA

94A6359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1568,09
ECU	1942,24
Marco tedesco	1015,93
Franco francese	297,32
Lira sterlina	2487,93
Fiorino olandese	907,04
Franco belga	49,377
Peseta spagnola	12,253
Corona danese	259,34
Lira irlandese	2461,59
Dracma greca	6,664
Escudo portoghese	9,955
Dollaro canadese	1162,84
Yen giapponese	15,760
Franco svizzero	1225,55
Scellino austriaco	144,35
Corona norvegese	233,09
Corona svedese	212,52
Marco finlandese	327,09
Dollaro australiano	1159,60

94A6443

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 24 giugno 1994 concernente: «Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 39 (sottoprogetto linea di incenerimento)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 22, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo del primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. *81*, ...», si legga: «Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. *181*, ...».

94A6421

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- ***presso le Concessionarie speciali di:***
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(*Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali*)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla *trasmissione* di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300